

## Scheda n. 362

# Il danno per insufficiente numero di ore di sostegno va provato (TAR Veneto Sent. 1907/11)

### *Personale scolastico - Insegnanti di sostegno*

Il TAR del Veneto con la [sentenza n° 1907/11](#) ha fornito conferme ad orientamenti precedenti in tema di annullamento dei provvedimenti dell'Amministrazione scolastica a causa di insufficiente assegnazione di ore di sostegno e di conseguente richiesta di risarcimento danni.

La decisione è interessante per talune affermazioni .

In via preliminare rigetta l'eccezione dell'Amministrazione di ricevibilità del ricorso per difetto di notifica ad un qualunque alunno. In proposito il TAR, **confermando un orientamento del Consiglio di Stato**, chiarisce che nessuno dei compagni con disabilità di quella scuola può essere considerato controinteressato, poiché **il ricorrente richiede un maggior numero di ore aggiuntive all'Amministrazione e non chiede, né potrebbe, di ridurre le ore di sostegno già assegnate ad altri** (vedi scheda n° 296. [Per il Consiglio di Stato l'Amministrazione Scolastica non può ridurre le ore di sostegno ad altri alunni con disabilità in caso di sconfitta in un processo per il sostegno \(Sentenza 1134/05\)](#)).

Questo orientamento ormai consolidato **deve essere tenuto presente da quei Dirigenti Scolastici** i quali, appena ricevuta la notifica di una decisione che aumenta le ore di sostegno, invece di chiederle, come per legge all'Ufficio Scolastico Regionale (USR), **le sottraggono ad altri alunni della scuola**, commettendo un **illegittimo abuso di potere**; infatti così facendo, in conclusione il ricorrente non vincerebbe contro l'Amministrazione ma contro altri compagni con disabilità che non sono mai stati controparte nel ricorso e sarebbe assurdo che lo fossero.

In secondo luogo la decisione conferma l'orientamento che annulla l'assegnazione di ore non motivata sulla base di una corretta istruttoria e cioè l'analisi della Diagnosi Funzionale (DF) e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), seguita dalla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) **che deve contenere la precisa richiesta delle ore di sostegno corrispondenti alle "effettive esigenze dell'alunno"** ([L. n° 296/06](#) art. 1 comma 605 lettera b) e [L. n° 122/10](#) art. 10 comma 5), operata dalla scuola all'USR. Nulla di tutto questo è stato fatto dall'Amministrazione scolastica e quindi l'atto di assegnazione di ore è illegittimo.

Quanto alla **richiesta del massimo di ore di sostegno**, trattandosi di un caso di grave disabilità, anche qui il TAR ha **confermato un prevalente orientamento del Consiglio di Stato**, presente nella [sentenza n° 2231/10](#), che però è già suggerito nella stessa [sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale](#); e cioè alla certificazione di gravità **non segue automaticamente l'assegnazione del massimo delle ore di sostegno**; occorre invece verificare tale esigenza con riguardo alla specificità della disabilità; in altre parole **la gravità sanitaria non necessariamente coincide con la gravità ai fini dell'apprendimento** e questa valutazione, dice il TAR rientra nella discrezionalità delle valutazioni tecniche della scuola (vedi schede n° 298. [Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle ore aggiuntive di sostegno \(Sentenza 2231/10\)](#) e n° 357. [Il diritto ad ore di sostegno "in deroga" non comporta automaticamente il diritto al sostegno per l'intero orario di frequenza \(TAR Campania Sent. 1640/11\)](#)).

Come pure sul risarcimento del danno a causa delle ridotte ore di sostegno, dice il TAR **occorre che il danno pecuniario sia dimostrato**, cosa che il ricorrente non ha fatto e quindi per questa richiesta risulta soccombente.

In conclusione, essendovi stata **una vittoria** sull'annullamento del provvedimento **ed una sconfitta** circa il risarcimento del danno, il TAR **ha compensato le spese**.

## OSSERVAZIONI

A mio avviso, la Magistratura sta affinando le argomentazioni relative alle pronunce sulle ore di sostegno ed è **molto importante avere validi elementi di prova circa le richieste dei genitori**, perché diversamente, si hanno delle vittorie di Pirro, nel senso che si vince la causa circa l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, ma in concreto non si ottengono i risultati pratici sperati.

01-02-2012

**Salvatore Nocera**

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)